



591/08
417/08
2981/08
265/08
Pag. 1
Somma

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Cagliari, dott. Italo Puddu,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 417 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2008,
promosse da:

- **AUTOCARROZZERIA** _____, in
persona del suo titolare _____, elettivamente
domiciliata in Selargiu, Via Sant'Olimpia n. 5, presso lo
studio dell'Avv.to Maurizio Forceddu che la rappresenta
e difende in virtù di procura speciale alle liti a
margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

**ALLIANZ S.p.A., GIA RAS S.p.A., conferitaria
dell'Azienda di Lloyd Adriatico S.p.A., con sede nel
largo Ugo Ineri, 1, elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Lunigiana, 46, presso l'Avv.to Antonio
Careddu che la rappresenta e difende in virtù di
procura speciale apposta in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione,**

CONVENUTA

All'udienza del 12 marzo 2008, la causa, è stata
tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'Attrice:

- Piaccia all'illustrissimo Giudice di pace di Cagliari
adito, contraiis reiectis:
- 1) Previo accertamento dei fatti di causa, nonché
dell'esistenza del credito ceduto, condannare la



Allianz Assicurazioni S.p.A., già Lloyd Adriatico Assicurazioni, al pagamento in favore della cessionaria CAR _____, con sede in Cagliari, _____, della somma di €. 4.500,92, dovuta a titolo di credito maturato dalla cessionaria nei confronti della compagnia convenuta ed alla stessa non corrisposto;

2) in ogni caso con vittoria di spese e onorari.

Nell'interesse della convenuta

- Voglia il Giudice di pace adito, contrariis relictis:

- 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Autocarrozzeria _____ e per l'effetto mandare assolta dalle avverse pretese la compagnia convenuta;
- 2) in via principale, accertare e dichiarare che la somma di €. 4.500,00, corrisposta a favore del Sig. Patta Francesco era estintiva dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'Allianz S.p.A. e rigettare le pretese avanzate dalla concessionaria Autocarrozzeria _____ nei confronti dell'Allianz S.p.A.;
- 3) in ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione ritualmente notificato, il titolare dell'Autocarrozzeria, _____, conveniva, nati questo Giudice di pace, la Allianz, per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di €. 4.500,92, quale credito ceduto alla stesso da _____ in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 27/09/2007, in relazione al quale il patta ha subito danni al proprio mezzo Toyota Avensis Tg. _____.



Assumeva inoltre che il predetto mezzo subiva danni per l'importo di €. 4.550,29, danni stimati in contraddittorio col perito della Lloyds Adriatico Ass.ni Sig. _____, come da fattura n. 730, del 2/11/2007, in atti.

Assumeva, altresì, che detto credito gli è stato ceduto dal _____ per il quale inoltrava richiesta alla compagnia assicuratrice convenuta con lettere raccomandate del 2/10/2007, come da documentazione in atti (doc. nn. 3 e 4) la quale dopo due mesi dalla ricezione della stessa non ha provveduto a pagare asserendo di aver già pagato al Patta.

Si costituiva ritualmente la convenuta non contestando i fatti oggetto dell'incidente, né la responsabilità del _____ conducente della Jeep Tg. _____, riconoscendo di aver stimato il danno in €. 4.504,99 e provveduto a pagare, in favore del Patta, €. 4.500,00, mediante assegno n. 40001980604, emesso dall'Unicredit Banca d'Impresa.

All'udienza del 12 marzo 2008, la causa, istruita per mezzo di produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e, come tale, deve essere accolta.

Poiché non sono contestati, ma anzi ammessi, devono ritenersi provati i fatti relativi alla dinamica dell'incidente, alla responsabilità del conducente la Jeep, e ai danni che ne sono derivati, conseguentemente deve essere risolta, pregiudizialmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice, sotto i diversi profili prospettati, rilevando, tuttavia,



che non di legitimatio ad causam si tratta, ma di una questione di merito, soggetta ai normali oneri probatori.

Al riguardo, convenendo con le motivazioni che si rinvencono nelle memorie di parte attrice, si rileva che l'azione proposta si sostanzia nella richiesta del risarcimento diretto di cui al citato Art. 149 dell'attuale codice delle assicurazioni consentita dal medesimo al danneggiato, e non è controverso che il soggetto che subentra al cedente nei diritti di credito allo stesso dovuti, compresa l'azione giudiziaria, possa esercitarli nei confronti del debitore ceduto, ancorché si tratti del soggetto individuato dal citato art. 149, tenuto al pagamento per legge, dei danni provocati da incidenti stradali e rientranti nell'Assicurazione R.C.A., conformemente alla previsione di cui all'Art. 1263 c.c.

Infatti, convenendo sulle motivazioni e richiami normativi e giurisprudenziali cui la parte attrice ha fatto riferimento, si rileva che il cessionario del relativo credito risarcitorio, subentra in tutti i diritti del cedente, compreso quello di esperire, nel rispetto osservato dello spatium deliberandi, l'azione di risarcimento diretto nei confronti della convenuta, ben potendo la stessa opporre, al cessionario tutte le eccezioni che possono essere proposte al cedente, relative tutti i fatti e atti riferiti all'incidente dal quale è sorto il credito del cedente.

Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (o meglio questione di merito, deve essere rigettata, poiché infondata.

Inoltre, la convenuta afferma che la comunicazione della cessione non aveva data certa e che il credito non era né liquido né esigibile perché futuro e che



conseguentemente avendo pagato al cedente, tale pagamento non è opponibile alla stessa.

Al riguardo si osserva che non è controverso, per costante e consolidata giurisprudenza, che sia cedibile anche un credito futuro, ma il credito ceduto non solo è attuale proprio perché è sorto per il verificarsi dei danni dovuti all'incidente stradale, ma è anche liquido ed esigibile.

Che il credito fosse liquido alla data della comunicazione della cessione, è provato dalla circostanza che già il danno era stimato nell'ammontare da perito della convenuta e certamente alla stessa conosciuto, ma anche esigibile non essendo sottoposto, né a condizione, né a termine, né, infine, non essendo, per come detto, credito futuro non ancora sorto.

Rafforza il suddetto assunto il fatto che, sia pure per un importo simbolicamente inferiore, frutto, verosimilmente, di un arrotondamento, la convenuta afferma, sia nella comparsa che nelle memorie difensive, di averlo liquidato e pagato tramite assegno di c/bancario, nell'importo di € 4.500,00 al creditore cedente.

Irrilevante è poi il fatto che il documento di cessione non avesse data certa, poiché è rilevante, perché sorga l'obbligo del debitore ceduto di pagare al cessionario, la effettiva conoscenza della cessione che il convenuto solo nega, come si evince dalla intercorsa corrispondenza di rifiuto di pagare del 29/10/2007, ma eccepisce solo che mancano i requisiti per poter, tale cessione, essere presa in considerazione e, per altro verso, come sostenuto dalla parte attrice e ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica della cessione è atto extraprocessuale e a forma



libera e, conseguentemente, raggiunta la prova della conoscenza da parte del debitore ceduto, il pagamento effettuato al creditore cedente non libera il debitore ceduto che potrà, se del caso e se effettivamente pagato, esercitare l'azione di indebito pagamento.

La convenuta afferma poi di aver effettuato il pagamento al creditore cedente, ma in nessun modo ha offerto di provare, né prova, che il predetto pagamento sia effettivamente avvenuto, né che sia avvenuto prima della avvenuta conoscenza della cessione.

Peraltro, la parte attrice ha provato di aver comunicato la cessione e, in siffatta situazione era onere della parte convenuta provare di aver già prima effettuato il pagamento, e, se avvenuto il pagamento, provare che la somma è entrata nella disponibilità del creditore cedente, già prima dell'effettuata comunicazione della cessione.

Pertanto, tutte le eccezioni, sotto i diversi profili proposte, devono essere rigettate e accolta la domanda attrice nella misura dell'importo di €. 4.500,29, somma peraltro inferiore rispetto a quella già stimata dal perito, liquidata e offerta in pagamento, sia pure arrotondata ad €. 4.500,00.

Le spese di giudizio debbono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e condannata la convenuta a pagare, in favore della parte attrice, il restanti 2/3, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

- 1) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice;



- 2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare, in favore della parte attrice, la somma di €. 4.500,29.
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura di un terzo e condanna la convenuta a pagare, in favore della parte attrice, i restanti due terzi che liquida, complessivamente, in €. 1.376,00, di cui €. 510,00, per diritti ed €. 666,00, per onorari, oltre IVA e C.P.A..

Cagliari, lì 18 marzo 2008.

Il cancelliere

Il Giudice di pace
(dott. Italo PUDDU)

Depositata in Cancelleria, oggi 26 marzo 2008..

Il Cancelliere



DIRITTI ASSOLTI
SOLLA AGONIA PER
3,62

E' copia conforme all'originale
Cagliari, 9 APR 2008
H. CAGGIARI
E. C. 1/000

